

**Approvato lo schema del Rendiconto di gestione 2019,
con un consistente fondo cassa “libero” al 31 dicembre 2019.**

Si è trattato forse del caso “di ricorso arbitrario allo strumento del procedimento di dissesto”

di Roberto Nannarone

Il **10 aprile scorso**, su questo giornale online, è apparso l’articolo, che riproponiamo in allegato, dal titolo **“Dallo schema di bilancio di previsione: Un fondo cassa rilevante di circa 1.360.000 euro al 31 dicembre 2019 – Palesi errori emersi nella sentenza della Corte dei Conti Sezioni Riunite”**.

Le considerazioni riportate nell’articolo vengono confermate dagli atti allegati alla deliberazione n. 59 del 18 settembre 2021, con la quale la Giunta Comunale ha finalmente approvato, oltre i termini di legge, sebbene la Minoranza consiliare ne avesse più volte avanzato la richiesta, lo schema del Rendiconto di Gestione per l’esercizio 2019.

La lettura dei dati del bilancio di previsione 2020-2022 evidenziava immediatamente il rilevante importo del **“Fondo cassa all’inizio dell’esercizio” 2020** pari ad **euro 5.540.529,36**. Un dato significativo che dimostrava come la liquidità giacente nelle casse della Tesoreria Comunale **al 31 dicembre 2019**, a pochi giorni dalla dichiarazione del dissesto finanziario dichiarato dal Consiglio Comunale di Scanno il 6 dicembre 2019, era costituita da un **importo potenzialmente “libero” della cassa di euro 1.359.816,40**, tenendo conto che la differenza del fondo cassa era costituita da fondi vincolati già accreditati dallo Stato.

Il prospetto **“Situazione di cassa”**, riportato a pag. 81 della Relazione allegata al Rendiconto di gestione 2019, dimostra ancora una volta che tutta la vicenda amministrativa che ha portato l’attuale Maggioranza consiliare a dichiarare il dissesto finanziario sia stata viziata dalla non corretta contabilizzazione del contributo regionale, inducendo finanche la Sezione Regionale della Corte dei Conti a ritenere “erroneamente” che: *“Trattandosi di trasferimenti finalizzati alla realizzazione di un’opera pubblica, la qualificazione di tale somma come entrata a destinazione libera, mediante la registrazione al Titolo II “Entrate da trasferimenti correnti” appare irrimediabilmente collidere con la conservazione in bilancio di residui attivi nel capitolo 558 per € 676.383,42”*.

Infatti, nel prospetto è riportato a residui **“con vincolo”** l’importo di **euro 826.837,34**.

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
Fondo di cassa al 01/01/2019			459.608,78	459.608,78
Riscossioni effettuate	competenza	4.381.964,05	2.195.332,24	6.577.296,29
	residui	826.837,34	198.221,96	1.025.059,30
	totali	5.208.801,39	2.393.554,20	7.602.355,59
Pagamenti effettuati	competenza		1.754.804,30	1.754.804,30
	residui		766.630,71	766.630,71
	totali		2.521.435,01	2.521.435,01
Fondo di cassa con operazioni emesse		5.208.801,39	331.727,97	5.540.529,36
Provisori non regolarizzati (carte contabili)	entrata			
	uscita			
FONDO DI CASSA EFFETTIVO al 31/12/2019		5.208.801,39	331.727,97	5.540.529,36

Tutto deriva certamente da una “discutibile” operazione contabile, effettuata nel luglio 2019 dal ragioniere allora in servizio presso il Comune, in occasione dell’emissione di ben due reversali per l’incasso della somma traferita dalla Regione Abruzzo.

Si è trattato di leggerezza ed imperizia del funzionario, peraltro avallata dal Responsabile dell’Area Finanziaria, nella persona del Vice Sindaco ed Assessore al bilancio, ovvero di una scelta “politica”, per tenere “congelata” una somma rilevante che era stata già individuata dalla precedente Amministrazione Spacone, in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2017, per la predisposizione del piano di rientro finanziario?

A me piace ritenere che l’errata contabilizzazione dell’importo di **euro 826.837,34** sia stata determinata da una superficialità legata alla mancata conoscenza di tutta la vicenda che ha portato il Comune di Scanno a promuovere il ricorso contro la Regione Abruzzo.

Il ragioniere “esterno” ed il Responsabile dell’Area Finanziaria (nella persona del Vice Sindaco) si sono accorti, nel luglio 2019, che l’importo accreditato dalla Regione Abruzzo era costituito dal **contributo di euro 825.974,50** dovuto dalla Regione e dall’importo di **euro 862,84** rimborsato dalla Regione a titolo di spese legali per l’emissione dell’atto di precetto notificato allo stesso Ente per ottenere il pagamento di quanto dovuto?

Un errore grossolano che dimostra come tutta l’operazione contabile, che ha condizionato il vincolo dell’importo, sia completamente errata, con la necessità che venga corretta, prima che il Rendiconto 2019 venga approvato definitivamente dal Consiglio Comunale. E ciò anche su impulso del Commissario Liquidatore – OSL, poiché, con tale errore, viene sottratta alla sua gestione una liquidità rilevante ed anche perché il Commissario è competente della gestione contabile a tutto il 31 dicembre 2019, compresa quella dei residui.

Acquisendo tutta la documentazione riferita al contenzioso con la Regione Abruzzo e soprattutto la sentenza del Tribunale dell’Aquila, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti avrebbe potuto rilevare che la richiesta dell’attribuzione dell’importo di **euro 825.974,50** era **finalizzata al ristoro delle casse comunali e non alla realizzazione di una nuova opera pubblica**, come l’attuale amministrazione avrebbe segnalato all’esperto esterno Prof. Andrea Ziruolo, che ha così orientato con il suo parere anche le decisioni della Corte dei Conti!

Con la Sentenza n. 932/2016 del 1° dicembre 2016, il Tribunale Ordinario di L’Aquila, nella causa civile promossa dal Comune di Scanno contro la Regione Abruzzo, aveva condannato la Regione “**al pagamento in favore del Comune di Scanno della somma di € 825.974,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo**, oltre che alle spese di causa, liquidate in € 1.474,00 per spese ed € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge”.

Si legge nella motivazione della sentenza che: “La Giunta Regionale, con la delibera n. 940 del 23 dicembre 2011, ..., verificata l’attuazione dell’intervento e la rimodulazione del programma sulla base di una relazione tecnica, e ritenuto che la somma era disponibile, ha autorizzato la Direzione Trasporti a porre in essere i successivi provvedimenti per la liquidazione delle somme concesse a contributo al Comune di Scanno. ...”

Ed ancora: “In fatto, è certo, pacifico e non contestato che gli interventi di cui al finanziamento regionale sono stati eseguiti, che sono stati verificati, e che la Regione, con ripetuti atti (in primo luogo con la delibera n. 940 del 2011, ma anche con atti successivi), ha ritenuto erogabile il contributo concesso. Non vi è quindi alcun dubbio che il Comune di Scanno ha diritto alla somma predetta, trattandosi di semplice erogazione di un contributo concesso e pacificamente spettante”.

A proposito: il Comune di Scanno ha richiesto ed ottenuto dalla Regione Abruzzo l’ulteriore importo riferito agli “**interessi legali dalla domanda al soddisfo**”, cioè a luglio 2019?